



LIBRO TERZO

Del processo di esecuzione

TITOLO I

DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

474 ***Titolo esecutivo.** L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.*

Sono titoli esecutivi:

1) *le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*

2) *le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;*

3) *gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.*

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti (1).

SOMMARIO: I. Introduzione. Diritto certo, liquido ed esigibile. - II. Titolo esecutivo. - III. Categorie di titoli esecutivi. Art. 474, n. 1: A) Sentenze. - IV. Art. 474, n. 1: B) Altri provvedimenti. - V. Art. 474, n. 1: C) Altri atti. - VI. Art. 474, n. 2: A) Scritture private autenticate. - VII. Art. 474, n. 2: B) Le cambiali e gli altri titoli di credito. - VIII. Art. 474, n. 3. - IX. Il t.e. quale presupposto dell'e.f. Permanenza del t.e. - X. Interpretazione del t.e.

I. Introduzione. Diritto certo, liquido ed esigibile.

- 1 ■ Per una rimeditazione del diritto dell'esecuzione forzata si v. CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata*, Bologna 19, *passim*; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino 20, *passim*; DELLE DONNE, *La nuova espropriazione forzata* 17, *passim*; DEMARCHI, *La nuova esecuzione forzata* Bologna 18, *passim*; MICCOLIS PERAGO, *L'esecuzione forzata riformata* 09, *passim*; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano 23, *passim*. ■ A diff. del processo di cognizione che può essere iniziato da chiunque, il processo di esecuzione presuppone il possesso del **titolo**, che rappresenta l'unica **condizione dell'azione esecutiva** (C 08/8306), titolo che deve perciò **preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione** (C 07/9494). ■ Si segnalano in chiave evolutiva C 23/1489, 20/24692 secondo le q. **difetta l'interesse a promuovere l'espropriazione** forzata qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di **entità economica minima**. ■ Il t.e. deve essere **valido ed efficace**, perciò il g.e. deve dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione ove egli o il giudice della cognizione accerti che il titolo non era esecutivo o nell'ipotesi in cui il provvedimento giurisdizionale sia annullato nel corso del giudizio di impugnazione (C 02/11769). Ai fini

della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia **permangano durante tutto il corso della fase esecutiva**, sino al suo termine. Per la permanenza del t.e. v. *sub par.* IX. ■ Per il titolo esecutivo non sono sanciti termini legali di efficacia (Corte Cost. 30-12-98, ord., n. 463), perciò si possono notificare più atti di precetto in base allo stesso titolo esecutivo già notificato (C 00/13161). Si richiede inoltre che il diritto per il quale si agisce sia **certo**, liquido ed esigibile (non potendo sussistere il titolo esecutivo, senza che il diritto abbia i requisiti di cui sopra, come ad es. nel caso di atto pubblico sottoposto a condizione: REDENTI, III, 206). ■ Il **tit. esec. è complesso** (CASTORO, CASTORO II 6 proc. di esecuzione nel suo aspetto pratico 19, 14-15) quando consti di più documenti. Si tratta ad es. del caso in cui il giudice d'app. conferma la sent. di prime cure decidendo sul merito e non si pronuncia sul rito: il tit. esec. è sicuramente costituito dalla sent. d'app., ma spesso avviene che il secondo giudice, rigettando nel merito l'impugnazione e confermando la sentenza di primo grado, non ribadisca la condanna contenuta nella sentenza di primo grado. Per questo motivo il contenuto del tit. esec. deve necessariamente essere

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, c. 34, lett. a), d. legisl. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L), con effetto dal 28 febbraio 2023. Per espressa previsione dell'art. 35, c. 1, d. legisl. n. 149/2022, cit., così come sostituito dall'art. 1, c. 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

integrato dalla sent. di primo grado e può pertanto essere necessario alternativamente, notificare unitamente alla sent. d'app. in forma esec. copia della pronuncia di primo grado oppure esibire quest'ultima all'uff. giud. in modo che ne prenda visione inserendola poi nel fasc. d'uff. (SOLDI, *Manuale*, cit., 52). ■ a) Il diritto è **liquido** allorché è esattamente determinato nel *quantum* (CASTORO, CASTORO, *ivi*, 8; TOMMASEO, *L'esecuzione forzata* 09, 56; REDENTI, VELLANI, III, 203, i quali affermano che la determinazione deve essere in cifra numerica di moneta avente corso legale; C 75/1375). Non si può pertanto procedere ad esec. forzata in base ad una condanna generica ex art. 278 (REDENTI, VELLANI, III, 204; SATTA, *Comm.*, III, 87; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile* 57, II, 4), né in base ad una condanna di semplice rendiconto (REDENTI, VELLANI, *ivi*), e neppure ottenere l'esec. forz. di cose determinate solo nel genere ex art. 1378 c.c. (REDENTI, VELLANI, *ivi*; SATTA, *ivi*. La liquidità non è esclusa dalla mancata determinaz. della cifra, essendo sufficiente che l'importo possa essere ricavato con un'operazione aritmetica (LUISO, III, 22). L'ipotesi potrebbe essere quella della condanna al pagamento di rate mensili di canone, o degli interessi per un certo tempo: REDENTI, VELLANI, III, 205. L'opinione è pacifica anche in giurisprudenza (C 99/5784, 99/478), purché il calcolo matematico possa effettuarsi in base a dati contenuti nel tit. stesso: C 03/6983; 04/22427. Conf. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni* 93, 109 e MONTELEONE, 890. La liquidità non è esclusa nel caso di condanna alla rivalutaz. monetaria, senza che sia indicato nel t.e. il tasso di svalutazione, poiché esso può essere ricavato, come il tasso degli interessi ex art. 1281 c.c., da pubblicazioni ufficiali (LUISO, III, 23, il quale evidenzia che il tasso di inflazione di solito non risulta dal tit. esec.). ■ Secondo un'interpretaz. l'attributo **certo** si riferirebbe alla sola esecuzione in forma specifica, per la quale non potrebbe usarsi il termine «liquido» (REDENTI, III, 205, ove si ritiene la «certezza» come la determinazione dell'oggetto di tale processo esecutivo. Analogamente, LUISO, III, 22. Usa il termine di «liquidità» con riferimento all'esecuzione in forma specifica, anche il VACCARELLA, *op. cit.*, 111, al quale si rimanda per la problematica relativa alla determinazione dell'oggetto dell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare. Da un altro punto di vista si è invece ritenuta la «certezza» riferibile ad ogni esecuzione, significando che l'esistenza del diritto non può più essere messa in dubbio (ANDRIOLI, *Comm.*, III, 12; VERDE, CAPPONI, 46, i quali affermano che ciò spiegherebbe perché non possa essere titolo per l'esecuzione un provv. cautelare, per il quale si parla di «attuazione», poiché esso è emanato sulla base di un semplice *fumus*. In questa seconda ottica, di certezza non potrebbe parlarsi in senso assoluto, ma solo in senso relativo, come è attestato dalla possibilità delle opposiz. ex artt. 615 e 512 (REDENTI, VELLANI, *ivi*; CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano* 56, I, 161; CASTORO, CASTORO *ivi*). Di carenza del requisito della certezza in senso soggettivo, deve parlarsi con riferimento alla negazione della qualità di titolo esecutivo del decreto di liquidazione del compenso del c. tecnico, che non contenga l'indicazione della parte a carico della quale è imposto il pagamento ex art. 11 l. 319/80 (VACCARELLA, *op. cit.*, 112). Secondo MONTELEONE, 897, il termine sarebbe riferito «certezza» ad ogni tipo di esecuzione (e non solo all'esecuzione in forma specifica), osservando che tale carattere contrassegna la precisa individuazione del diritto «sia nella imputazione, o direzione, soggettiva sia nel contenuto». ■ c) E **esigibile** il diritto che non è sottoposto a termine, a condi-

zione sospensiva o a controprestazione (BONSIGNORI, *op. cit.*, 62 e 63; CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 9, che introduce anche l'ip. della condanna alternativa, affermando che manca la liq. se il creditore non ha ancora esercitato la facoltà di scelta. Per l'ip. che, nel caso di obbl. alternativa, la scelta spetti al debitore: MASSARI, *Titolo esecutivo, N. dir.*, 380). La scadenza del termine ed il verificarsi della cond. sospensiva devono essere provati dal creditore (ANDRIOLI, *Comm.* III, 13; MASSARI, *op. cit.*, 381; BONSIGNORI, *op. cit.*, 62; VERDE, CAPPONI, 45), mentre il verificarsi della cond. risolutiva va dimostrato dal debitore in sede di opposizione (ANDRIOLI, *ivi*; CASTORO, CASTORO *ivi*; MASSARI, *ivi*; BONSIGNORI, *ivi*). Sulla problematica relativa all'apposizione nel titolo di un termine per l'adempimento, cfr. VACCARELLA, *op. cit.*, 113 ss. La presenza della **cauzione non incide sull'esigibilità** del diritto, essendo la sua prestazione presupposto non del precetto, ma del primo atto esecutivo (VACCARELLA, *op. cit.*, 117): in questo caso titolo esecutivo e precetto possono notificarsi anche se la cauzione non è stata prestata (v. *sub* art. 478). Sull'ammissibilità della **sentenza condizionata** v. C 86/7841 e più di recente C 10/15395, secondo cui la sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di tit. esec. solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione. Circa la prova di tali req. si è ritenuto che qualora essi non risultino dal titolo esecutivo e non sia possibile verificarli *prima facie* (ad es. scadenza nella cambiale o liquidaz. degli interessi secondo un tasso previsto: MASSARI, *op. cit.*, 379), possono provarsi con altro documento a parte (ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile* 64, I, 185), ma in tal caso sembra che non sia sufficiente un qualsiasi documento, bensì occorra un atto o provv. dello stesso tipo e rivestito delle stesse forme del titolo esecutivo: REDENTI, VELLANI, III, 207; MASSARI, *ivi*). Coerente con tale interpretazione si v. di recente C 23/52, 21/41791 secondo le q. se l'esecuzione forzata è intrapresa in forza di un atto pubblico not. (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di t. esec., è necessario che anche i fatti successivi, determinanti all'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). ■ I req. ex art. 474 debbono sussistere fin dall'inizio del processo esecutivo (REDENTI, VELLANI, *ivi*; Conf. BONSIGNORI, *op. cit.*, 63), ma non è necessario che esistano già al momento della formaz. del titolo (BONSIGNORI, *ivi*; CARNELUTTI, *op. cit.*, 164, per il quale non è inesigibile un diritto che secondo il titolo è sottoposto a condiz. o a termine, se al momento dell'esecuz. la condiz. si è avverata o il termine è scaduto. Nello stesso senso, MASSARI, *ivi*).

II. Titolo esecutivo. ■ In ordine al concetto di titolo esecutivo va ricordata la teoria di REDENTI, III, 188 ss., che distingue il titolo **sostanziale** (inteso come l'atto o il provv. con cui il responsabile si sia volontariamente assoggettato o sia stato assoggettato d'autorità alla sanzione esecutiva) dal titolo **documentale** (che ne costituisce la documentaz. specifica): la distinzione ha particolare importanza ai fini del regime delle opp. ex artt. 615 e 617 (sul punto, REDENTI, III, 193.

La distinzione fra questi due aspetti del t.e. è accolta anche da LUISO, III, 34 e 35). Vanno tuttavia ricordate altre interpretazioni che attribuiscono carattere unitario al titolo esecutivo e che vi ravvedono ora un atto giuridico con efficacia costitutiva dell'az. esecutiva (LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione* 36, 157), ora un documento (D'ONOFRIO, *Comm. c.p.c.* 57, II, 2), ora un accertamento (MANDRIOLI, IV, 23 e n. 28; ZANZUCCHI, *op. cit.*, 181, il quale ne rileva però anche l'aspetto documentale), ora una prova legale del credito (CARNELUTTI, *ivi*), ora una semplice condiz. di procedibilità dell'az. esecutiva (FURNO, *Disegno sistematico delle opp. nel proc. esecutivo* 42, 30), o che infine ne privilegiano l'aspetto legittimante dell'az. esecutiva (SATTA, *Comm.*, III, 78). Per ulteriori approfondimenti: GARBAGNATI, *R. trim.* 56, 1331; MAZZARELLA, *Contributo allo studio del titolo esecutivo* 65, 1 ss.; MASSARI, *op. cit.*, 375; ANDOLINA, *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo* 82, 1; BONSIGNORI, *op. cit.*, 52 ss.; VERDE, CAPPONI, 38 ss. ■ Quanto alla possibilità di procedere ad **esecuzione forzata in caso di patrocinio a spese dello Stato**, la Cass. (C 15/25791) ha affermato che l'art. 75 d.p.r. 115/02 prevede che la relativa disciplina si applica nella fase dell'esecuzione «in quanto compatibile» sicché, ove la richiesta di ammissione sia formulata con riferimento al processo esecutivo occorre, ex art. 122 del cit. d.p.r., valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere, verificando, da un lato, l'esistenza effettiva del titolo esecutivo (cioè di un documento che rientri tra quelli previsti dall'art. 474, o di una sentenza di condanna non generica, o di un titolo ottenuto nei confronti della stessa persona nei cui confronti si voglia agire) e, dall'altro, la possibile fruibilità dell'esecuzione, ossia che la parte istante fornisca elementi idonei a ritenere la non manifesta inutilità, interpretando l'art. 122 del cit. d.p.r. diversamente dal giudice della sentenza impugnata, che aveva invece ritenuto necessario, per l'ammissione al patrocinio la «manifesta non inesistenza o irreperibilità di beni del debitore passibili di esecuzione forzata»).

III. Categorie di titoli esecutivi. Art. 474, n. I: A)

1 **Sentenze.** ■ Il n. 1 riguarda i titoli giudiziali e ricomprende in primo luogo le sentenze. Deve però trattarsi di sentenze di condanna (non di accertamento o costitutive; REDENTI, III, 210; ANDRIOLI, *Comm.*, III, 14; SATTA, *Comm.*, III, 80; LUISO, III, 24). Per la verifica relativa alla presenza della pronuncia di condanna: *infra*, par. IX. Tutte le sentenze di condanna sono titolo esecutivo, comprese quelle di primo grado. Per le diverse opinioni espresse in dottrina e in giur. in merito alla possibilità che alcune sent. costitutive possano essere provvisoriamente esec. nel capo accessorio contenente una condanna, si v. *sub* art. 282. ■ La giurisprudenza per lungo tempo dominante ha escluso che in corso di impugnazione si potesse procedere ad **esecuzione forzata per la condanna alle spese**. Oggi invece è pacifico che sia possibile procedere ad esecuzione forzata per le sole spese anche sulla base di sentenza con un contenuto diverso dalla condanna. Per l'esame dettagliato della giurisprudenza e della
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

TOMBARI, *F. it.* 92, I, 1845). Si v. però C 22/29932, secondo cui esso dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. ■ Nel rito del lavoro può costituire 4 titolo esecutivo anche il solo dispositivo della sentenza di primo grado ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 secondo cui, solo in caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza e dell'art. 431, in forza del quale si può procedere ad esec. forz. anche in virtù del dispositivo che contenga una condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di lavoro ex art. 409. Si v. *sub* art. 429. ■ Titolo esecutivo 5 sono anche le **sentenze del giudice penale** che dispongono le restituzioni o il risarcimento del danno alla parte civile ex art. 538, c. 2, c.p.p. che possono essere dichiarate provv. es. ex art. 540, c. 1, c.p.p. (provv. esecutivi ex lege sono invece le condanne al pagamento della provvisoria: artt. 539, c. 2 e 540, c. 2, c.p.p.); nonché le sentenze dei t.a.r., che condannano al pagamento di somme, al risarcimento dei danni o alla reintegrazione in forma specifica (art. 7, l. 205/00). ■ Il titolo esec. è costituito dalla sentenza di primo 6 grado nell'ipotesi in cui si proceda all'esecuzione forzata **sulla base della sentenza impugnata** e in tutti i casi in cui la sentenza d'appello dichiara l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del gravame (C 92/6438), mentre la sentenza d'appello rappresenta il titolo esec. nel caso di riforma o di riforma parziale (C 98/5212). ■ Equivalenti alle sentenze 7 considerati il lodo arbitrale dichiarato esec. con decr. del tribunale ex art. 825, c. 2 (in tal caso il t.e. è costituito da ambedue gli atti: REDENTI, *ivi*) e le sentenze arbitrali straniere rese efficaci nello stato (CASTORO, *ivi*), mentre secondo SATTA, PUNZI, *Agg.*, 70, il lodo rituale cui sia stata attribuita eff. esec., nonché il lodo irrituale in materia di lavoro a cui sia stata attribuita eff. esec. ex art. 412 *quater*, devono ritenersi ricompresi nella dicitura «altri atti» di cui sempre al n. 1 dell'art. in commento v. *infra sub* par. VI. ■ Per la 8 disciplina relativa all'**esecutorietà delle decisioni nell'Unione Europea, a seguito del Reg. Ue n. 1215/12**, entrato in vigore il 10-1-15, si v. BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione Europea alla luce del Reg. 1215/2012*, in *Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino 14, 189 ss.; CARPI, *R. trim.* 13, 59 ss., spec. 73; D'ALESSANDRO, *R. trim.* 16, 565 ss.). Per il previgente regime del Reg. Ce n. 44/01, si v. C 17/9350, secondo la q., qualora sia iniziata una esecuzione in Italia sulla base di un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, formatosi in uno Stato membro dell'Unione e riconosciuto nell'ordinamento italiano, e sia successivamente intervenuta una decisione dello Stato di formazione del titolo che abbia inciso su di esso privandolo dell'efficacia esecutiva o ridimensionandola, la riserva alla giurisdizione nazionale dell'esecuzione forzata, prevista dall'art. 22, n. 5, del suddetto Reg., non osta alla delibazione di tale successiva pronuncia dello Stato estero, atteso che essa dispiega la sua incidenza non già in modo diretto sull'esecuzione forzata, ma sull'efficacia del titolo, e la sua utilizzazione, una volta riconosciuta, dovrà passare attraverso la necessaria investitura del giudice dell'esecuzione con l'apposito rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ciò realizzando il monopolio della giurisdizione italiana sull'esecuzione forzata. ■ È stato modifi- 9 cato l'art. 13 d. legisl. 150/10 che prevedeva per il riconoscimento e l'esecuzione o il dinego delle **sentenze straniere di provenienza non europea** ex art. 218/95, l'applicazione del rito sommario ex artt. 702

bis ss. Il nuovo c. 5, introdotto dal d. legisl. 149/22, dispone che tale procedimento si svolga nelle forme del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* ss.

1 IV. Art. 474, n. 1: B) Altri provvedimenti. ■ Ai titoli esecutivi giud. diversi dalle sentenze, l'eff. exec. deve essere attribuita in modo **espresso**. Si v. ANDRIOLI, *Comm.*, III, 16 e 17; VACCARELLA, *op. cit.*, 128; CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 18 ss. ■ Si ritiene però che costituiscono t. esecutivo anche quei provv. ai quali l'eff. esecutiva è attribuita non in modo espresso, ma da un **complesso di norme** (CARNELUTTI, *op. cit.*, I, 162; D'ONOFRIO, *op. cit.*, II, 8 e 9; ANDRIOLI, *Comm.*, III, 17; VELLANI, *R. trim.* 80, 1164). Non dovrebbero rientrarvi i provv. cautelari (sequestri, denuncia di nuova opera o di danno temuto, provv. ex art. 700) i quali beneficerebbero di un'esecuzione *sui generis*, come sembra confermato dall'art. 669 *duodecies* (che parla di «attuazione», anziché di esecuzione del provv., v. di recente l'approfondito studio di ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. loc. ult. cit.*; vi rientrano forse i provv. possessori ex art. 703 (CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 19. Ma v. in senso contrario C 92/11409; e) l'ordinanza ex art. 306 che liquida le spese di lite (D'ONOFRIO, *op. cit.*, II, 7; BLUMETTI, AA.VV., *La nuova esecuzione forzata*, diretta da DEMARCHI, *op. cit.*, 21. C 07/9495), anche se il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo (C 15/20593). Per ulteriori esempi di provvedimenti costituenti titoli esecutivi, pur mancando un'attribuzione espressa del legislatore, cfr. VACCARELLA, *op. cit.*, 128 e 129.

1 V. Art. 474, n. 1: C) Altri atti. ■ L'ultima categoria di tit. exec. contemplata dal n. 1 dell'art. 474 è **individuata dalla locuzione «altri atti»**, che sta assumendo via via connotazioni sempre più ampie e variegate. Si deve preliminarmente rilevare che: in primo luogo tale categoria di titoli esec. è stata prevista in fine del n. 1, c. 2 dell'art. 474, che a tempo comprendeva solo titoli giudiziali e, in secondo luogo, si deve osservare che la dicitura appare residuale («altri») rispetto ai titoli giudiziali (sentenze ed altri provvedimenti). Si deve in proposito evidenziare che il riferimento è ad «atti» che difficilmente potranno avere provenienza strettamente giudiziale, se messi a confronto con i «provvedimenti» del giudice menzionati qualche parola prima. Da ciò nascono numerosi dubbi sulla qualificazione della categoria e sulla conseguente possibilità di inserimento in essa di taluni titoli esec. (soprattutto quelli di nuovo conio), tenendo presente che, stando alla lettura della norma, non si è in presenza di una categoria residuale *bonne à tout faire*. È inoltre da notare che quasi contestualmente alla modifica in esame dell'art. 474, c. 2, n. 1, il legislatore ha via via incrementato il numero di titoli esec. di provenienza mista (atto privato di varia natura e successiva omologa del giudice), dando probabilmente per scontato l'inserimento di questi documenti nella categoria «altri atti», mentre a volte tale riconduzione, come si vedrà nel prosieguo, non appare così scontata. Infatti la dottrina dominante dubita che l'integrazione sia stata inserita in modo opportuno all'interno dell'art. 474 (CAPPONI, *Note a prima lettura del c.d. decretone competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l'esecuzione forzata*, www.judicium.it, 3). Secondo al-

cuni (ANDOLINA, *R. esec. forz.* 06, 18) l'inciso «altri atti» deve essere considerato un riferimento agli atti sostanziali occasionalmente contenuti nel processo, ma autonomamente produttivi di effetti sostanziali, come ad es. la **ricognizione di debito** ex art. 1988 c.c. Secondo altri si tratterebbe di altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esec., come i **ruoli delle imposte** resi esec. dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (art. 12 d.p.r. 602/73 modificato dal d. legisl. 46/99) (CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 24); le **note spese dei provvedimenti amministrativi** a carico di privati, rese esec. dal prefetto (art. 20 e 25 del T.U. 383/34 e art. 378 l. 2248/1865 (CASTORO, CASTORO, *ivi*); il decreto ministeriale di esercizio di prelazione relativo all'acquisto di un'**opera d'arte** (art. 1 l. 898/26) (CASTORO, CASTORO, *ivi*); il certificato di credito rilasciato dal comitato direttivo degli **agenti di cambio** (art. 10 r.d. 3278/23) (CASTORO, CASTORO, *ivi*); l'ingiunzione di cui all'**art. 2 del r.d. 639/10** vidimata e resa esecutiva dal giudice; dello **stato di graduazione di cui all'art. 502, c. 1 (v. infra sub art. 502)** (CASTORO, CASTORO, *ivi*); la diffida c.d. accertativa di cui all'art. 12 d. legisl. 124/04 con il quale il personale ispettivo della **Direzione provinciale del lavoro**, nell'ambito della propria attività di vigilanza, rilevi inosservanze alla disciplina contrattuale dalle quali scaturiscono crediti di natura pecuniaria in favore dei prestatori di lavoro (CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 26). Si v. altresì il **nuovo titolo esec. di formazione «amministrativa» previsto dall'art. 7, l. n. 49/23 sull'equo compenso** delle prestazioni professionali. In alternativa al d.i. o al proc. disciplinato dalla l. 150/11, gli ordini o i colleghi professionali possono emettere un parere di congruità sul compenso o sugli onorari che costituisce titolo esec., salva la possibilità di opposizione ex art. 281 *undecies*. ■ Secondo la dottrina dominante il legislatore, tramite l'introduzione di questo inciso, ha voluto individuare principalmente, se non esclusivamente, i processi **verbali di conciliazione giudiziale** (v. ORIANI, 4, *F. it.* 05, V, 105; RONCO, in CHIARLONI, *Rif.*, I, 576; SATTA, PUNZI, *Agg.*, 71 s.; CONSOLO, LUISO, II, 3513). Si tratta di accordi stipulati dalle parti nel corso del processo, tramite l'intervento di un giudice che attribuisce loro la qualifica di titoli giudiziali. Sul punto la Corte Cost. 02/336 con sentenza interpretativa di rigo, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 nella parte in cui avrebbe escluso che il verbale di conciliazione giud. potesse costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, affermando che non vi fosse motivo di interpretare restrittivamente la norma (note di NORELLI e AMADEL, *R. esec. forz.* 03, 141 ss. e di FINOCCHIARO, *Giust. civ.* 03, I, 1459; richiamo di ORIANI, *F. it.* 05, V, 105). Qualche problema si era posto riguardo all'exec. degli **obblighi di fare e di non fare**, poiché l'art. 612 si riferisce unicamente alle sentenze. La dottrina si era domandata perché il legislatore avesse omesso di fare espresso riferimento alla possibilità di agire per tali obblighi in forza dei v. c. (CONSOLO, LUISO, II, 3515). Il dubbio si pone in particolare per i verbali redatti in sede di consulenza tecnica preventiva i quali, per loro stessa natura, presuppongono la possibilità che il contenuto della conciliazione sia costituito da un diritto da eseguirsi nelle modalità di cui all'art. 612 (CONSOLO, LUISO, II, 3515 s.). La Corte Cost. (02/336) con sentenza interpretativa di rigo, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 nella parte in cui avrebbe escluso che il verbale di conciliazione giud. potesse costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, affermando che non vi

fosse motivo di interpretare restrittivamente la norma (note di NORELLI e AMADEI, *R. esec. forz.* 03, 141 ss. e di FINOCCHIARO, *Giust. civ.* 03, 1, 1459; richiamo di ORIANI, *F. it.* 05, V, 105). Come accennato all'inizio, il problema si continuerebbe pertanto a porre solo riguardo a tutti i titoli stragiudiziali diversi da quelli richiamati espressamente dai nn. 2 e 3 dell'art. 474 (ZIINO, in CIPRIANI, MONTELEONE, 195) e quindi da includersi teoricamente nel richiamo «altri atti».

- 3 ■ Per q. riguarda i **verbali di conciliazione redatti ai sensi degli artt. 12 d. legisl. 28/10, così come modificato dal d. legisl. 149/22** (su cui si v. DALLA BONTÀ, *R. trim.* 23, 1 ss., CARRATTA, *Le riforme*, 271 ss.) gli accordi che ne possono derivare sono di diversa natura: a) un verbale di mediazione in cui tutte le parti sono assistite dagli avvocati, che l'hanno sottoscritto insieme alle parti ed al mediatore, anche nell'ipotesi di mediazione telematica ex art. 8 bis, l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; b) il nuovo art. 11, c. 1 bis dispone che in tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico; c) un verbale sottoscritto dal solo mediatore che dà atto dell'impossibilità delle parti a sottoscriverlo (art. 12, c. 3). In ogni caso il mediatore non può essere considerato pubblico uff. (SASSANI, SANTAGADA, *Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile* 10, 49; VINCRE, *R. d. proc.* 12, 386 ss.). Si può ripetere quanto già osservato in passato, cioè che per poter ottenere l'eff. esec. cioè che in sede di omologa il controllo è più penetrante di quello effettuato nel caso del lodo rituale ex art. 825, poiché il giudice deve procedere ad una duplice verifica, relativa in primo luogo alla regolarità formale del verbale e, in secondo luogo, alla sua non contrarietà all'ordine pubblico ed a norme imperative. A diff. dell'art. 825 non è però previsto alcun controllo sull'omologa. Secondo parte della dottrina (CAPPONI, *R. esec. forz.* 11, 3) una possibilità di «impugnazione» potrebbe essere rinvenuta nella disciplina generale dei procedimenti camerali e segnatamente nell'art. 739, secondo altri, invece, l'art. 825 è applicabile in via analogica (DALFINO, *Dalla conciliazione societaria*, www.judicium.it). Sul punto v. TISCINI, *L'esito positivo della mediazione civile e commerciale*, www.judicium.it. Pur trattandosi di titolo di formazione negoziale, l'eff. esec. che lo caratterizza una volta ottenuta l'omologa è (o comunque potrebbe apparire) ancora maggiore rispetto a quella dei provv. giud., potendo essere utilizzato non solo per l'esecuzione di una condanna in forma generica, di obblighi di consegna e rilascio, di fare e di non fare e per l'iscrizione di ipoteca, ma essendo suscettibile di contenere una sorta di *astreinte* convenzionale ex art. 11, c. 7, d. legisl. 28/10. Su punto v. anche SASSANI, SANTAGADA, *ivi*. Si tratterebbe di una clausola negoziale, probabilmente ascrivibile alla nozione di clausola penale (ZUCCONI GALLI FONSECA, *R. trim.* 10, 664; TISCINI, *ivi*) avente funzione 4 risarcitoria e non sanzionatoria. ■ Tra i verbali di conciliazione di formazione stragiudiziale si devono ricordare quelli ottenuti a seguito di **negoziazione assistita**, che costituiscono titolo esecutivo se sottoscritti dalle parti e dagli avvocati che le assistono, con certificazione dell'autografia delle firme e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in virtù dell'art. 5, d.l. 132/14, convertito in

l. 162/14. Al pari del verbale di accordo reso a seguito di mediazione, essi costituiscono titolo anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (TRISORIO LIUZZI, *Giusto p. civ.* 15, 1 ss., spec. 19 s.; FARINA, *R. d. proc.*, 15, 514 ss.; SOLDI, *op. cit.*, 218). Come nell'ipotesi di accordo concluso a seguito di mediazione, quando attraverso l'accordo le parti stipulano uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato per procedere alla trascrizione, anche se non è previsto che l'accordo reso a seguito di negoziazione possa essere oggetto di omologa da parte del giudice (SOLDI, *op. cit.*, 150), trattandosi pertanto di un titolo esecutivo destinato a conservare la sua natura negoziale-esecutiva. Contrariamente al verbale reso a seguito di mediazione, nell'ipotesi di negoziazione assistita il legislatore non specifica se il titolo esecutivo può essere utilizzato anche per l'esecuzione per consegna e rilascio e per gli obblighi di fare e di non fare. Secondo alcuni (FARINA, *ivi*) ciò sarebbe possibile, perché l'art. 5, d.l. 132/14, conv. in l. 162/14 prevede che l'accordo reso a seguito di negoziazione assistita diviene titolo esecutivo, senza specificare il tipo di esecuzione che potrà fondare assimilandolo all'accordo reso a seguito di mediazione, mentre altri (SOLDI, *op. cit.*, 151) ritengono che la mancata previsione espressa della possibilità di eseguire il verbale in forma specifica, menzionata invece nel caso di mediazione. ■ La giur. di mer. 5 (T. Catania 20-4-16, *DeJure*) ha escluso che la **cartella esattoriale inoppugnabile** possa essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 potendo i titoli stragiudiziali essere dichiarati titoli esecutivi solo se la legge prevede espressamente tale efficacia. Nelle ipotesi delle ingiunzioni fiscali è esclusa l'attitudine della cartella esattoriale ad acquisire efficacia di giudicato negandosi, in tali casi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c., anche se è atto amministrativo che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. ■ Secondo SATTÀ, PUNZI, *Agg.*, 71 il **lodo rituale** a 6 cui sia stata attribuita eff. esec. con decreto ex art. 825 ed il **lodo irrituale in materia di lavoro**, nella disciplina previgente alla l. 183/10 (c.d. collegato lavoro) a cui sia stata attribuita eff. esec. ex art. 412 *quater* devono essere inseriti all'interno di questa categoria, pur tuttavia devono essere considerati tit. esec. stragiudiziali. Similmente ZUCCONI GALLI FONSECA, (*ivi* e *Arbitrato* a cura di CARPI 08, 824 ss.) ritiene che il lodo rituale, benché non possa considerarsi propriamente un provvedimento del giudice, debba essere annoverato in questa categoria di tit. esec. e che anzi vi si debba attribuire una efficacia più ampia possibile, rispetto dunque anche ai capi di accertamento, dando risalto al dettato dell'art. 830 nella parte in cui consente di sospendere l'«efficacia del lodo» *tout court* e senza pertanto valorizzare il tenore letterale dell'art. 824 bis che equipara il lodo alla sentenza. Diversamente dall'impostazione precedentemente citata (SATTÀ, PUNZI, *ivi*), sarebbe invece da ricondurre alla categoria «altri atti» il lodo irrituale in materia di lavoro, depositabile in tribunale e dunque assimilabile ai tit. esec. di formazione giudiziale. Da ciò discenderebbe da un lato la possibilità di iniziare un'esecuzione forzata in forma specifica per le obbligazioni di fare e di non fare e, dall'altro lato, l'esclusione della possibilità di proporre opp. di merito all'esec., in quanto l'art. 412 *ter* impone che le valutazioni relative alla validità del lodo debbano essere effettuate in sede di impugnazione. Al contrario, sempre secondo la stessa a. i lodi **irrituali ex art. 808 *ter* non potrebbero assumere efficacia di tit. esec.** Parte autorevole della dottrina (CARPI, *Arbitrato*, *cit.*, 610) evidenzia peraltro

che questi ultimi lodi potrebbero invece assumere efficacia esec. ex art. 474, n. 2 poiché, essendo gli arbitri mandatarî delle parti, potrebbero fare autenticare la sottoscrizione da un pubblico uff. ■ Riguardo all'efficacia esecutiva del lodo in materia di lavoro a seguito della dichiarazione di esecutività del trib. del lodo emanato ai sensi dell'art. 412 e dell'art. 412 *quater*, si v. TISCINI, *Nuovi (ma non troppo)*, *ivi*; DELLA PIETRA, *Un primo sguardo all'arbitrato del collegato lavoro*, www.judicium.it; BOVE, *R. trim.* 11, 125; CANALE, *Arbitrato e «collegato lavoro»*, www.judicium.it (V. *infra sub artt.* 412, 412 *ter* e 412 *quater*). ■ Il decreto della Corte d'appello che ex art. 825 decide sul **reclamo che concede l'esecutorietà del lodo** arbitrale secondo C 22/11803, 16/21739 non è ricorribile per cassazione ex art. 111, c. 7, Cost. nel caso in cui neghi l'esecutorietà del lodo, non rimanendo preclusa, in tal caso, la possibilità di procedere ad esecuzione forzata, sia in quanto la parte può agire in via ordinaria per fare accertare la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, sia in quanto essa può rinnovarne in alternativa il deposito, con il corredo della documentazione di cui sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità. Si v. anche *ultra sub art.* 825.

VI. Art. 474, n. 2: A) Scritture private autenticate.

1 ■ La l. 263/05 ha aggiunto ai titoli esec. di cui al n. 2 dell'art. 474 le **scritture private autenticate**. La previsione di tale nuova tipologia di titolo esec. ha suscitato numerose perplessità. In particolare, parte della dottrina ha sottolineato l'inidoneità del contenuto della scritt. priv. aut. a determinare la certezza che dovrebbe invece contraddistinguere il titolo esec., con la possibile sussistenza di vizi della volontà o di divergenze tra volontà e dichiarazione, data anche la derogabilità da parte del notaio dell'obbligo professionale di informazione (PETRELLI, *Not.* 05, p. 542 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, *R. trim.* 09, cit.). ■ Per altro verso si è sottolineato che la possibile assenza di tecnicismo nella redazione dell'atto potrebbe comportare una difficoltà interpretativa da parte dell'uff. giud., oppure ancora il rischio che soggetti posti in posizione contrattuale dominante possano indurre altri a stipulare clausole in senso lato vessatorie (RONCO, in CHIARLONI, *Rif.*, I, 584). Inoltre si è osservato che, in assenza di limitazioni legislative, si deve ritenere che l'efficacia esec. debba essere attribuita anche alle scritt. priv. autenticate da **altro soggetto diverso dal notaio** che abbia lo stesso potere (SALETTI, *R. d. proc.* 06, 194; RONCO, *op. cit.*, 585). Ad esempio si può fare rif. al potere di certificazione delle sottoscrizioni attribuito ai **segretari comunali** riguardo alle firme apposte su atti rivolti alla p.a. (art. 20, l. 4-1-68, n. 15), nonché al potere dei segretari comunali e **provinciali** di autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente (art. 97, c. 4, lett. c), d. legis. 18-8-00, n. 267). Secondo parte della dottrina (TISCINI, *Nuovi (ma non troppo)*, *ivi*, anche il direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato ex art. 411, c. 3, nella nuova formulazione della l. 183/10 - c.d. collegato lavoro, potendo accertare l'autenticità del verbale di conciliazione, acquisisce sostanzialmente il potere di attribuire l'eff. esec. al verbale di avvenuta conciliazione. Pare peraltro che l'accertamento dell'autenticità (della sottoscrizione) di un atto non equivalga al potere di *attribuzione* della autenticità. L'art. 2703 c.c. in materia di scrittura privata aut. prevede infatti che «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubbl. uff. che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza»: non si tratta di accertamento, bensì di attestazione. Non sono invece autorizzati all'autenticazione né il cancelliere del trib., né il sindaco, né tantomeno

il difensore (ex art. 185), considerando in quest'ultimo caso che il potere del dif. esula completamente dall'attività esec. e che soprattutto esso è esercitabile solo nei limiti previsti. Sul punto v. comunque C 05/25032 e SOLDI, *op. cit.*, 85. ■ Dal punto di vista sistematico, in dottrina ci si è principalmente domandati: a) se solo le scritture private autenticate possono costituire come titolo esecutivo, oppure se possano valere come tali anche le scritture private riconosciute in giudizio o verificate; b) se debba essere apposta o meno la formula esecutiva, in considerazione della previsione di cui all'ult. c. dell'art. in commento secondo la q. il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritt. priv. aut.; c) se l'efficacia esec. delle scritt. priv. aut. sia relativa alla sola espropriazione o se invece esse possano valere come titolo anche per l'esecuzione in forma specifica. ■ a) Una ragione dell'esclusione testuale delle scritt. priv. verific. e ricon. potrebbe essere motivata dalla considerazione che il riconoscimento e la verifica avvengono nell'ambito di un processo di cognizione, che normalmente sfocia in una pronuncia giudiziale e che finisce per formare essa stessa in un tit. esec. In proposito parte della dottrina rileva tuttavia che vi sono casi come il giudizio di verific. esepito in via principale o l'ipotesi in cui una volta **riconosciuta** la scrittura il processo si estingua, in cui la scrittura **verificata** e riconosciuta sono destinate a vivere di vita propria e pertanto sembra incongruo deprivare tali scritture della qualità di tit. esec. (RONCO, *op. cit.*, 586; IZZO, in BRIGUGLIO, CAPPONI, 19). Inoltre, riguardo alle scritture verificate in giudizio, non è dato comprendere come il controllo (peraltro non pregante) del notaio non possa essere sostituito dal più autorevole accertamento del giudice (ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*, secondo la quale è necessario distinguere la scrittura verificata, che sicuramente può costituire tit. esec. e quella riconosciuta in un processo estinto, in quanto si ritiene che essa possa invece essere successivamente disconosciuta in un diverso processo). Per l'attribuzione dell'eff. esec. alle sole scritture verificate e non a quelle riconosciute BALENA, *Ist.*, III, 76. Per la soluzione estensiva vedi anche SOLDI, *ivi*, secondo la q. il limite può essere invece costituito dalla scrittura **riconosciuta tacitamente**, poiché il comportamento della parte potrebbe non essere del tutto consapevole. Vero è che per la scrittura riconosciuta in giudizio (tacitamente o espressamente) la demarcazione tra le due opposte impostazioni è costituita soprattutto dalla volontà di attribuirvi il valore *ex se* di tit. esec. oppure se si ritenga di dovere collegare necessariamente tale efficacia alla pronuncia del giudice. Nel primo caso l'efficacia di tit. esec. si potrebbe produrre immediatamente al momento del riconoscimento/mancato disconoscimento nei termini, mentre nel secondo potrebbe derivare solo dalla pronuncia del giudice. Vi è poi chi esclude in assoluto la possibilità che tali scritture (verificate e riconosciute), essendo escluse dal dettato dell'art. 474, n. 2, possano avere l'efficacia di tit. esec., non possedendo la fede privilegiata *ab origine* (VIGORITO, *Le procedure esecutive dopo la riforma: l'esecuzione forzata in generale*, Milano 06, 14 e IZZO, *ivi*). ■ Riguardo all'ipotesi in cui la scrittura privata contenga una **promessa di pagamento o una ricognizione di debito**, è necessario coordinare l'art. 474 con l'art. 1988 c.c., ai sensi del quale colui a favore del quale sono fatte le dichiarazioni è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In tale ipotesi la scrittura privata contenente la promessa o il riconoscimento potrebbe essere utilizzata come tit. esec., salva la possibilità per il debitore di fornire la prova contraria attraverso l'opposizione all'esecuzione

- 6 ne (ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*). ■ La **confessione stragiudiziale** costituisce ovviamente titolo esec. se contenuta nella scrittura privata (ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*; IZZO, *op. cit.*, 21).
- 7 ■ **b)** Quanto all'apposizione della **formula esec.**, parte della dottr. evidenzia che la scritt. priv. può essere autenticata dal notaio in **più originali** (ai sensi dell'art. 11, c. 3 del d.p.r. 26-4-86, n. 131, nonché dell'art. 13, c. 2, d.m. 27-11-01, recante approvazione della tariffa notarile). In tal caso si avrebbero più originali tutti suscettibili di essere utilizzati come titolo esecutivo e ciò farebbe venir meno il presupposto dell'unicità del documento che in altri casi (come ad es. nell'ipotesi della cambiale) giustifica la mancata spedizione in forma esec. (PETRELLI, *op. cit.*, 550).
- 8 ■ Da un lato, la scrittura privata aut. **non può essere considerata un atto ricevuto da notaio** (che invece ai sensi dell'art. 475 deve essere spedito in forma esec.): proprio per tale motivo si potrebbe ritenere che essa debba essere solamente trascritta integralmente nel precetto ai sensi dell'art. 480, c. 2, come avviene del resto nell'ipotesi di cambiali e altri tit. di cred. che al pari della scritt. priv. aut. non devono essere spediti in forma esec. Tuttavia è necessario osservare che nel caso dei tit. di cred. l'originale, a diff. della scritt. priv. aut., è sempre in possesso del creditore e costituisce di per sé prova dell'inadempimento.
- 9 ■ Dall'altro lato, la **disciplina della conservazione della scrittura privata** impedirebbe in molti casi la possibilità di rilasciare la copia esecutiva, dal momento che ai sensi dell'art. 72, c. 3, l. 89/13 (legge notarile) il notaio deve restituire la scrittura alle parti, salvo richiesta contraria ed eccezzuata l'ipotesi di materia soggetta a pubblicità immobiliare o commerciale (in forza della l. 246/05). Pertanto il notaio normalmente non ha alcuna possibilità di rilasciare una copia esecutiva di un atto che non conserva in originale: in tal caso la formula esecutiva potrebbe tuttavia essere apposta sull'originale all'uopo esibito al pubblico uff. Anche volendo seguire tale impostazione, ci si chiede **quale è il pubblico ufficiale autorizzato** al rilascio della formula, in modo che non circolino più originali o copie in forma esecutiva in contrasto con il disposto dell'art. 476. Alcuni ritengono che solo l'autenticante possa rilasciare la formula, sempre che sussista un onere di conservazione (FAUSTI, *Copia esecutiva e scrittura privata autenticata*, *Federnotizie* 05, 4, 132). A causa dei molti problemi posti dalla mancata espressa previsione della necessità dell'apposizione della formula esec., parte della dottrina non comprende il motivo di tale omissione (PETRELLI, *op. cit.*, 550).
- 10 ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*). ■ Per evitare l'inconveniente che si creerebbe nell'ipotesi di più azioni esec. iniziate in forza di più originali esecutivi, secondo parte della dottrina si potrebbe pensare ad un **onere di conservazione dell'atto da parte dell'autenticante** ed il successivo rilascio della formula ai sensi dell'art. 475: secondo tale interpretazione la scrittura privata autenticata conservata dal notaio dovrebbe essere considerata un «atto ricevuto da notaio» ai fini dell'applicazione disciplina dell'art. 475 (PETRELLI, *ivi*). Altra parte della dottrina, dando per scontato che l'utilizzazione della scrittura privata non depositata implichi l'utilizzazione di un unico originale, evidenzia comunque che il regime possa essere diverso quando la **scrittura privata aut. venga utilizzata in copia** e non in originale, essendo **rimasta in deposito presso il notaio**: in quest'ultimo caso si dovrebbe necessariamente ottenere la spedizione in forma esec. al fine di evitare il rilascio di più copie (SALETTI, *op. cit.*, 198 s.). **Contra** per la **non necessità dell'apposizione della formula esec.** v. ZIINO, *op. cit.*, 19, il quale rileva però che nell'ipotesi in cui la parte non sia in possesso dell'originale, in quanto esso si trovi presso il notaio, in una delle ipotesi previste dall'art. 72 della legge not., per procedere ad esec. forz. il creditore potrà chiederne copia o al notaio presso il quale la scrittura priv. è stata depositata, oppure ad altro notaio a cui la scrittura venga esibita. Secondo altra parte della dottrina la scrittura priv. aut. dovrà essere creata in tanti originali (autenticati) quante sono le parti che in essa assumono diritti e obblighi, oltre ad un ulteriore originale che sia eventualmente necessario per la pubblicità immobiliare o commerciale, così come previsto dall'art. 72 novellato, l. 89/13 (l. notarile). Il notaio dovrà in tal caso consegnare un originale a ciascuna parte, che lo potrà poi utilizzare a fini esecutivi, trascrivendolo nel precetto e consegnandolo all'uff. giud. (RONCO, *op. cit.*, 599). Si v. altresì LUIO, III, 37, il quale dà per scontato che l'originale del tit. esec. resti custodito presso il notaio. Si v. anche IZZO, in BRIGUGLIO, CAPPONI, 18 e n. 78, secondo la quale non è ipotizzabile nessun controllo preventivo sull'unicità di tale titolo esec. e sulla sua regolarità formale, per quanto la possibilità di domandare la sospensione della eff. esec. ai sensi dell'art. 615, c. 1 compensi in un certo senso la diminuzione delle garanzie relative alla natura di tale nuovo tit. esec. ■ Quanto al punto c) si deve rilevare che il testo dell'art. 474 prevede che le scritture private autenticate valgono come tit. esec. per le obbligazioni di somme di denaro e sono previste come tit. esec. dal n. 2 dell'art. 474, mentre solo per i titoli di cui ai nn. 1 e 3 è disposta espressamente la possibilità di fondare, oltre all'espropriazione, anche l'esec. per consegna e rilascio, in forza del c. 3 dell'art. in commento. A tale proposito si è sottolineato la non ragionevolezza dello squilibrio in cui possono trovarsi le parti di uno stesso contratto con firma autenticata che preveda da un lato un'obbligazione di pagare una somma di denaro e dall'altra consegna o rilascio (RONCO, *op. cit.*, 587 s.). Perplesso sulla soluzione offerta dal legislatore che potenzia lo strumento più oneroso, ma sempre stragiudiziale, dell'atto pubblico a detrimento della più snella (ed economica) scrittura privata (SALETTI, *op. cit.*, 195; nello stesso senso CONSOLO, LUIO, II, 3520). Secondo parte della dottrina (BALENA, *Ist.*, III, 76) e della giur. (T. Salerno 15-3-07, *Rep. F. it.* 08, voce *Esec. in genere*, n. 40 per un'ipotesi relativa agli atti ricevuti da notaio) l'obbligazione di somme di denaro deve risultare già esistente e certa dalla scrittura stessa. ■ Ci si è chiesti inoltre quale valore possa assumere la conciliazione avvenuta davanti al giudice di pace al di fuori dei propri limiti di competenza ai sensi dell'art. 322, c. 3. Tale verbale di conc. infatti non è ricompreso nel novero dei tit. esec. giudiziali, ma potrebbe invece essere considerato tit. esec. in quanto **scrittura privata riconosciuta** in giudizio, potendo essere ricondotta alla categoria «altri atti» di cui al n. 1 dell'art. in commento (v. *supra*), in quanto non espressamente qualificata come titolo esec. Ci si chiede dunque se possa invece essere assimilata alla scrittura privata autenticata e valere in quanto tale come tit. esec. Per la soluzione positiva v. ANDOLINA, *op. cit.*, 18; ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*; RONCO, *op. cit.*, 587, il quale evidenzia che essendo espressamente attribuita l'efficacia di scrittura privata riconosciuta ai verbali di conc. ai sensi dell'art. 322, c. 3, nel caso in cui si ritenga che il concetto di scrittura privata autenticata debba essere esteso anche alle scritture private verificate e riconosciute (v. *supra*) è necessario affermare che anche tale tipo di conciliazione possa costituire titolo esec. **Contra** sulla base del rilievo che solo le scritture private aut. possono costituire tit. esec. e non anche quelle riconosciute SALETTI, *op. cit.*, 194; CONSOLO, LUIO, II, 3514. ■ Parte 13

autorevole della dottrina (CARPI, *Arbitrato*, cit., 610) evidenziano peraltro che i **lodi irrituali ex art. 808 ter** potrebbero assumere efficacia esc. ex art. 474, n. 2, poiché gli arbitri sono mandatari delle parti e potrebbero fare autenticare la sottoscrizione da un pubblico uff. (v. *supra* sub VI). Per la fattispecie disciplinata

14 dell'art. 140 bis cod. consumo (v. *supra* sub VI). ■ Per la **surrogazione** ex art. 1201 c.c. v. *ultra sub art.* 477, 1).

VII. Art. 474, n. 2: B) Le cambiali e gli altri titoli di credito. ■ Vi rientra la **cambiale** (c. tratta e vaglia cambiario) che ha gli effetti di t.e. per il capitale e per gli accessori (art. 63, c. 1, l. camb.), anche se emessa all'estero, purché in questo caso l'eff. esc. sia ammessa nel luogo di emissione (art. 63, c. 2). L'eff. esc. è però condizionata al fatto che la c. sia stata bollata originariamente o nel tempo previsto dalla legge (art. 104, c. 1, l. camb.; C 75/790, 74/151). Generalmente si ritiene comunque, che la presenza del bollo deve sussistere al momento della emanazione, essendo la regolarizzazione «nel tempo previsto dalla legge» riservata ai soli titoli provenienti dall'estero e prima che se ne faccia uso: VACCARELLA, *op. cit.*, 131); l'inefficacia come t.e. può essere rilevata anche d'uff. (art. 104, c. 3); il pagamento tardivo della tassa di bollo e relativa penalità mantiene in vita tutti gli altri diritti cambiari (art. 104, c. 2), ma non ripristina l'eff. esecutiva (SATTA, *Comm.*, III, 83; CASTORO, 2 *op. cit.*, 23). ■ **Gli altri titoli di credito** sono: l'assegno bancario (art. 55, c. 1, l. ass. V. l'art. 55, c. 2, per l'assegno emesso all'estero), l'assegno circolare (art. 86), il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia (art. 90), l'assegno bancario libero o piazzato della Banca d'Italia (artt. 100 e 104), il vaglia cambiario del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia (art. 106) e l'assegno di corrispondenza fra questi ultimi enti. Si ritiene che l'a.b. privo di data o con postdatazione eccedente i limiti dell'art. 121, non valga come t.e. (MASSARI, *op. cit.*, 384; SATTA, *Comm.*, III, 84; C 85/191, che in tal caso attribuisce l'opp. ex art. 615). In particolare, secondo C 23/6342 (*D & G*) l'assegno bancario recante una sovrascrittura della data è inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta alterazione renda la data di emissione insuperabilmente

3 incerta. ■ Nel caso di **sequestro penale** della cambiale o dell'assegno si è posto il problema se la copia autentica rilasciata dal cancelliere ex art. 343 c.p.p. costituisca o meno t. esecutivo: l'interpretazione prevalente da risposta positiva al quesito (con riferimento alla cambiale: SATTA, *Comm.*, III, 84 e C 80/4696; e con riferimento all'ass.: MICHELI, *Assegno bancario*, *Enc. D.*, 341, n. 215). Quella dell'art. 343 c.p.p. è però l'unica eccez. al fatto che il t.e. deve sempre essere costituito dall'originale: non è pertanto titolo esecutivo la copia aut. della cambiale rilasciata dal notaio prima del seq. penale (VELLANI, *R. trim.* 81, 343; VACCARELLA, *op. cit.*, 133). ■ Discusso è quali siano gli altri atti a cui la legge **attribuisce espressamente la stessa efficacia** (di titolo di credito). Comunemente vi si fanno rientrare i t.e. di **formazione amministrativa** (ruoli delle imposte resi esecutivi ex art. 23 d.p.r. 602/73 e ingiunzione fiscale resa esecutiva ex art. 2 r.d. 639/10: CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 24; ANDRIOLI, *Comm.*, III, 20; MASSARI, *op. cit.*, 385). Anche REDENTI, VELLANI, III, 215, prendono in considerazione la categoria dei t.e. di formazione amministrativa, ma senza includerli nel n. 2 dell'art. 474. Per un'esemplificazione dei vari titoli di formaz. amm.va: CASTORO, CASTORO *ivi* e VACCARELLA, *op. cit.*, 135. Deve inoltre essere ricondotto alla categoria di cui al n. 2 il t. esc. che si forma a séguito della mancata opposizione del datore di lavoro alla diffida alla corresponsione gli importi risultanti dagli accertamenti delle inosservanze

alla disciplina contrattuale, intimata dall'ispettore delle Direzioni del lavoro ex art. 12, c. 3, d. legisl. 124/04 (sul tema v. VALLEBONA, *R. esec. forz.* 04, 636 ss.).

VIII. Art. 474, n. 3. ■ In relazione alla categoria di cui al n. 3 dell'art. 474 va rilevato: a) nella norma non si parla di contratti, ma di **atti** (si discute se possa rientrarvi il testamento: per la positiva: ANDRIOLI, *Comm.*, III, 21; per la negativa: SATTA, *ivi*); b) se il credito è condizionato, non occorre un preventivo giudizio per accertare la verificaz. dell'evento (SATTA, *Comm.*, III, 85; MASSARI, *op. cit.*, 385, e 386, il quale afferma che spetta al deb. allegare eventuali fatti impeditivi con l'opp. ex art. 617); c) non può considerarsi atto ricevuto dal notaio lo stato di graduazione firmato dall'erede con beneficio d'inventario ex art. 499, c. 2, c.c., anche se la legge gli attribuisce eff. esecutiva ex art. 502 c.c. (in tal senso, CASTORO, CASTORO, *op. cit.*, 27, che deduce da ciò la non necessità della spediz. in forma esecutiva); d) se l'atto notarile è sottoposto ad un termine, l'eff. esecutiva permane anche se il termine è prorogato dalle parti con un atto non rivestente la stessa forma pubblica (C 79/6228): il debitore potrà pertanto proporre opposizione affermando che il termine non è ancora scaduto, ma non per eccepire la caducaz. dell'esecutività (VELLANI, *R. trim.* 81, 345); e) il contratto di apertura del credito bancario, il contratto di finanziamento e l'atto di costituzione di ipoteca, ancorché stipulati con rogiti notarili, non sono titoli esecutivi perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma, ma con l'effettiva utilizzazione da parte del debitore (T. Napoli 2-2-02, *G. mer.* 03, 57). ■ Gli atti ricevuti dal **notaio** o da altro **2 pubblico ufficiale** autorizzato (es. segretario comunale o provinciale ex artt. 87, 89, 140 e 142 t.u. 383/34), in base al nuovo c. 3 dell'art. in commento, valgono come titolo esecutivo non solo nell'espropriazione, ma anche nell'**esecuzione per consegna e rilascio**. Tale modifica ha immediatamente destato l'attenzione della dottrina. In primo luogo, perché l'atto pubblico possa essere utilizzato al fine dell'esecuzione in forma specifica è necessario che dal testo risulti esplicitamente lo **specifico** impegno alla riconsegna o al rilascio (SALETTI, *op. cit.*, 195; CARDINO, *A. loc.* 06, 491). ■ I problemi principali si sono posti riguardo all'3 applicazione di tale disposizione in materia di **locazioni**, in particolare per quanto concerne il coordinamento dell'art. 474 con le specifiche previsioni della normativa in materia di locazione di **immobili urbani**: secondo alcuni infatti non sarebbe possibile utilizzare l'atto pubblico per il rilascio di un immobile urbano (CUFFARO, *A. loc.* 06, 375; IZZO, *op. cit.*, 22 s.), mentre secondo parte autorevole della dottrina (CARPI, *R. trim.* 06, 220) la legislazione speciale dovrebbe applicarsi per l'esecuzione, ma non per la formazione del titolo. In proposito è comunque necessario evidenziare preliminarmente che nell'atto pubblico debbono essere stabiliti chiaramente l'ammontare ed i termini di pagamento dei canoni, la durata e la data di riconsegna dell'immobile (SATTA, PUNZI, *App.*, 71). ■ Secondo alcuni, l'ipotesi di richiesta di rilascio per **4 finita locazione** in forza di atto pubblico si potrebbe verificare in ogni caso solo dopo l'intervenuta **disdetta** (CUFFARO, *ivi*). Secondo altri, l'atto di disdetta dovrà essere posto in essere in forma pubblica al pari del titolo esecutivo, per dimostrare il compimento della fase recettizia: la disdetta potrà pertanto avvenire solo a mezzo di **ufficiale giudiziario** o eventualmente di avvocato con procura alle liti autorizzato ai sensi della l. 53/94 (RONCO, *op. cit.*, 590). ■ Ci si deve inoltre 5 domandare se nell'ipotesi in cui il rilascio sia chiesto per finita locazione, in presenza di un contratto di locazione di immobile urbano stipulato per atto pub-

blico, sia possibile iniziare l'esecuzione per rilascio alla **prima scadenza contrattuale**. Secondo alcuni, poiché il diritto al rinnovo potrebbe venire meno solo in presenza delle tassative ipotesi previste dalla legge, solo in tali casi specifici sarebbe possibile agire anche alla prima scadenza (SALETTI, *op. cit.*, 196). Secondo altri, dal momento che in queste ipotesi l'efficacia della disdetta o del recesso implica la presenza di quei determinati presupposti non riscontrabili sulla base dell'atto pubblico, sarà invece impossibile accedere direttamente all'esec. forzata (RONCO, *op. cit.*, 591). Secondo altri ancora lo strumento in esame sarebbe utilizzabile solo alla seconda scadenza (seppure trattasi di considerazione effettuata riguardo alla disciplina intertemporale tra la l. 80/05 e la l. 263/06 di esecuzione per rilascio in base di scrittura privata aut.)

6 (PROTO PISANI, *F. it.* 05, V, 90). ■ Alcuni evidenziano che nel contesto del procedimento che normalmente viene utilizzato al fine di ottenere il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, cioè del procedimento per convalida di sfratto, si innestano alcune disposizioni di legge che non potrebbero essere applicate ove si ritenesse sufficiente l'esistenza dell'atto pubblico

7 per il rilascio. ■ L'art. 56 l. equo canone attribuisce al giudice che dispone il rilascio il potere di **fissare la data dell'esecuzione** del provvedimento entro un ambito temporale prestabilito, successivo alla convalida, potere del giudice esercitabile anche d'ufficio secondo la giurisprudenza (C 95/8687) e dunque del tutto autonomo e coesenziale all'esecuzione. Pertanto spetterebbe esclusivamente all'organo giurisdizionale formulare l'ordine di rilascio, mentre non sarebbe possibile utilizzare l'atto pubblico per l'esecuzione dei contratti di locazione di immobili urbani, poiché appunto ciò impedirebbe l'applicazione dell'art. 56 l. equo canone.

8 ■ Altro problema si pone in relazione all'art. 6, c. 4, l. 431/98, sempre nell'ambito della procedura per rilascio per finita locazione ad uso abitativo, in forza del quale il convenuto può chiedere al giudice per una sola volta di fissare nuovamente il giorno dell'esecuzione entro 6 o in certi casi anche 18 mesi: anche in questo caso la possibile esec. forzata in base ad atto pubblico impedirebbe l'applicazione della citata disposizione legislativa. ■ Inoltre ci si deve chiedere se è utilizzabile l'atto pubblico nell'ipotesi di **morosità** del conduttore, sempre per l'ipotesi di locazione di

9 immobili urbani. ■ In via preliminare si dovrà verificare che nel contratto stipulato per atto pubblico sia stata inserita una **clausola risolutiva espressa** ex art. 1456 c.c. Infatti, poiché la risoluzione per inadempimento postula l'esistenza di una pronuncia giudiziale costitutiva, in assenza di tale clausola il titolo stragiudiziale non sarebbe idoneo ad iniziare l'esecuzione, mancando l'accertamento dell'avvenuto inadempimento (RONCO, *op. cit.*, 591). Nel caso invece in cui la clausola risolutiva sia presente, sarebbe possibile pervenire ugualmente alla soluzione negativa, poiché l'inadempimento costituisce un elemento estraneo agli elementi del contratto e dunque non contenuto nel titolo. Tuttavia facendo leva su un recente orientamento della Cass. (C 04/20073, 04/2387; s.u. 01/13533) secondo cui la prova dell'adempimento grava in ogni caso sull'obligato, si potrebbe sostenere che il conduttore è onerato di provare il pagamento dei canoni: se l'inadempimento è presunto, l'uff. giud. potrà considerarlo esistente anche ove esso non risulti dal titolo e dunque sarebbe possibile procedere ad es.

11 forz. (RONCO, *op. cit.*, 590). ■ Oltre a queste ipotesi, viene più facilmente in considerazione la possibilità di procedere ad esec. per rilascio quando, unitamente all'atto pubblico, **risulti la debenza della somma dovuta a titolo di canone di locazione da un documento**

avente valore di tit. esec. (come ad es. un decr. ing. non opposto, recante la condanna al pagamento dei canoni). In questa ipotesi il combinato dell'atto pubblico e del decr. ing. potrebbe costituire il presupposto idoneo all'azione esecutiva non preceduta dalla condanna al rilascio. ■ Per quanto riguarda l'ipotesi di **morosità** del conduttore, resta inoltre da verificare se è possibile colmare la lacuna del c.d. **termine di grazia**. Infatti se il debitore fosse convenuto in un procedimento per convalida di sfratto per morosità o nel giudizio ordinario di risoluzione della locazione, potrebbe avere la possibilità di sanare la morosità attraverso il pagamento entro il termine successivo che il giudice può fissare non oltre 90 gg. ai sensi dell'art. 55 l. equo canone. Secondo parte della dottrina tale ultima disposizione (come del resto l'art. 56 l. equo canone e l'art. 6, c. 4, l. 431/98 citate *supra* per l'ipotesi di sfratto per finita locazione) attribuirebbero al conduttore veri e propri diritti soggettivi, anche se mediati dall'esercizio del potere discrezionale del giudice. Pertanto si renderebbe comunque necessario applicare tali disposizioni, anche nell'ipotesi in cui il rilascio dell'immobile avvenga in forza di titolo stragiudiziale (RONCO, *op. cit.*, 592). ■ Per l'istanza di cui

13 all'art. 6 l. 431/98, è sufficiente fare riferimento al procedimento delineato dall'art. 11 d.l. 9/82 convertito in l. 94/82. Si tratta di un procedimento autonomo che inizia con ricorso, seguito dalla fissazione dell'udienza e dalla notifica del ricorso-decreto alla controparte. All'udienza, in presenza delle parti, viene pronunciato decreto impugnabile con l'opposizione agli atti esec. ■ Nelle ipotesi degli artt. 55 e 56 l. equo canone, invece, l'eventuale pretesa del conduttore potrebbe essere fatta valere attraverso l'opp. ex art. 615 (RONCO, *op. cit.*, 591 ss. V. anche SALETTI, *ivi*, secondo il quale l'atto pubblico costituisce titolo esecutivo per qualunque obbligazione in esso contenuta – nei limiti dell'ult. c. dell'art. in commento – salva la possibilità di farne valere l'invalidità tramite **opposizione all'esecuzione**). ■ Secondo coloro che sostengono l' **inapplicabilità dell'art. 474 ult. c.** alla locazione di immobili urbani, la disposizione in commento sarebbe applicabile ad altre fattispecie contrattuali come la compravendita, il comodato, l'affitto d'azienda, l'appalto (CUFFARO, *op. cit.*, 375 s.; IZZO, *op. cit.*, 23). Per l'applicabilità dell'art. 474 ult. c. all'ipotesi di compravendita si v. anche CARPI, *ivi*. ■ Riguardo al **contratto di**

16 **mutuo**, la giurisprudenza di merito (T. Pescara 12-6-17, *DeJure*; T. Latina 15-3-16, *DeJure*) ha affermato che il principio di diritto al quale deve ispirarsi il giudice di merito al fine di poter valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, è la verifica, attraverso l'interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Pertanto, in assenza di un formale atto di trasferimento immediato delle somme di denaro nella disponibilità giuridica del mutuatario, quando la successiva erogazione delle somme – atto di per sé perfezionativo del contratto di mutuo – non è stato redatto per atto pubblico o per atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale non può pervenirsi ad una declaratoria di idoneità del titolo sulla base di una lettura integrata del contratto con la successiva erogazione delle somme, in quanto atti dal punto di vista formale non omogenei.

IX. Il t.e. quale presupposto dell'e.f. Permanenza del t.e. ■ Il t.e. è il **presupposto** dell'e.f., ragion per cui 1

deve necessariamente sussistere al momento dell'inizio del proc. esecutivo e non è ammessa la sua formazione nel corso del procedimento. C 21/32838, *G. d.* 21, 47 chiarisce il ruolo formale ed astratto del titolo esec. in modo esemplare affermando, tra l'altro, che tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, sono imposte specificamente ed espressamente dagli artt. 474 ss., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione siano state correttamente rispettate. ■ È comunque necessaria la sua **permanenza nel corso di tutto il proc. esec.** I problemi si pongono soprattutto allorché il titolo esecutivo in base al quale si procede sia di formazione giudiziale e venga meno nel corso dell'esecuzione (da ultime C 11/16541, 07/8061, 96/8221). Es. di ipotesi in cui il tit. esec. viene meno durante la fase esecutiva si hanno: 1) quando la sent. di primo grado viene riformata in appello (l'effetto si produce a prescindere dal passaggio in giud.); 2) quando il d.i. provvisoriamente esec. venga revocato con la sent. che accoglie l'opp. ex art. 645 (v. *infra sub art.* 645); 3) quando l'ord. ex art. 186 *quater* sia annullata dal g. di secondo grado (C 09/6042) (SOLDI, *ivi*, 52). Infatti, eccettuato il caso del d.i. revocato con la sent. che accoglie il ricorso (art. 645, c. 2), il c.p.c. non disciplina il fenomeno della successione tra titoli esec. giud., per ciò che concerne il regime degli atti esec. posti in essere in virtù del primo titolo (CAPPONI, *Corr. g.* 12, cit.). Tale tema è stato oggetto di ampia discussione in dottrina a seguito di un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle s.u. (C s.u. 14/61, *R. d. proc.* 14, 496, n. CAPPONI; *Corr. g.* 14, 971, n. METAFORA. In q. senso già v. T. Cuneo 30-11-09, *Corr. g.* 10, 645, n. CAPPONI e TISCINI, *R. esec. forz.* 10, 515. V. anche *ultra sub art.* 500). Le s.u. hanno infatti affermato che la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura, va intesa nel senso che essa non presuppone necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la **costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore)** che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Con tale pronuncia le s.u. sembrano aver recepito le critiche che erano state mosse dalla maggioranza della dottrina a C 09/3531 (*R. esec. forz.* 09, 144; *Corr. g.* 09, 935, spec. 938, n. CAPPONI; n. PILLONI, *R. es. forz.* 09, 330; n. CORRADO, *R. d. proc.*, 09, 1715; n. FARINA, *G. civ.* 10, 2033; n. PETRILLO, *R. es. forz.* 12, 497; nonché n. CAPPONI, *Corr. g.* 12, 1514 ss., il q. specifica che nel caso in cui un'esecuzione inizi in base ad un tit. esec., non significa che debba anche concludersi in forza dello stesso). ■ Secondo parte della dottrina, nel caso di **trasformazione del titolo in corso di procedura** (ad es. quando in app. venga ridotto l'importo della condanna) l'esecuzione forzata deve proseguire per il credito riconosciuto (nell'esempio fatto, in sede di gravame) (SOLDI, *ivi*, 51). Nel caso di caducaz. sopravvenuta del titolo, il rimedio è costituito dall'opp. ex art. 615 (C 85/5062. Conf. C 08/25143, *G. d.* 08, 46, 87): in materia di restituzione delle spese nel caso di provvisoria esecutorietà del d.i. poi revocata C 10/379 ha affermato che la caducazione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo rende evidentemente inesistenti tutti gli effetti che lo stesso abbia successivamente prodotto, comprese dunque le spese sostenute per la sua esecuzione essendo assurdo, infatti, pretendere che il debitore per avere diritto alla ripetizione delle somme stesse debba proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, che peraltro non avrebbe giuridico fondamento

stante la presenza di un valido titolo esecutivo sia pure provvisorio. Il creditore, nel momento in cui chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648, evidentemente si accolla tutti i rischi connessi con la possibile successiva revoca dello stesso e quindi con l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo provvisorio. ■ Chi fa valere la provvisoria esecutorietà di una sentenza nell'ambito di una procedura forzata lo fa a proprio rischio e pericolo; se, infatti, il provvedimento viene riformato o cassato, l'esecuzione non può proseguire e il precedente deve subire l'accoglimento dell'opposizione che per un qualsiasi motivo sia stata proposta, con conseguente obbligo al pagamento delle **spese processuali** (C 09/12089, *D. & G.*).

X. Interpretazione del t.e. ■ Circa l'interpretazione del t.e. la Cassazione continua da tempo a svolgere un ruolo fondamentale, per quanto non esente da critiche, con la creazione di un panorama interpretativo poco lineare e parzialmente avvertito dalla dottrina. Da ultimo l'importante pronuncia delle s.u. (C s.u. 22/5633, note di TIZI, *R. es. forz.* 22, 1039, DE CAROLIS, *G. it.* 23, 574, n. CUTOLO, www.inexecutivis.it) hanno sostanzialmente riconosciuto un valore differente ai titoli esecutivi di formazione giudiziale e stragiudiziale e, segnatamente, a quelli espressi in provvedimento passato in giudicato, i quali assumerebbero l'efficacia di giudicato esterno, rilevabile d'ufficio ed aventi il carattere della normatività dell'accertamento, promanando in tal caso non solo «l'effetto dichiarativo (della situazione sostanziale) e quello attributivo (del bene della vita)», ma anche l'«effetto precettivo-conformativo, grazie al quale viene prescritta la regola di condotta per il futuro» ed attribuendo invece ai secondi negozio, i titoli dotati di forza di legge fra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. non (sono) ascrivibili(i) alle norme» giuridiche. Da tali considerazioni nascono poi differenze sul vizio denunciabile in cassazione al fine di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, a seconda che si denunci un vizio relativo al titolo esecutivo costituito da un provvedimento passato in giudicato ed un titolo esecutivo diverso. In particolare è stato rilevato (TIZI, *ivi*) che il concetto stesso di titolo esecutivo giudiziale si sta indebolendo, perché soggetto ad un'attività interpretativa più estesa in quanto sindacabile in sede di legittimità alla stregua di una norma di legge. In questa recente pronuncia, le sez. un. richiamano le sentenze C 12/11066 e C s.u. 12/11067 che, per la prima volta, avevano riconosciuto la c.d. etero-integrazione del titolo esecutivo, attribuendo al giudice il potere di estendere l'accertamento contenuto nella sentenza atto-titolo esecutivo anche alle risultanze del procedimento in cui lo stesso si è formato, nel caso di incertezze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione circa l'esatta estensione dell'obbligo configurato nella sentenza, **potendo procedere all'integrazione extratestuale**, a condizione che i dati di riferimento (di fatto) fossero stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si era formato. (C s.u. 12/11067, *Corr. giur.* 12, 1166 ss.; *R. es. forz.* 13, 73 ss.; *F. it.* 12, I, 3019, n. SASSANI, ZUCCONI GALLI FONSECA. Si v. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, 12, 352-353 e CAPPONI, *Manuale*, cit., XVIII ss.; DE PROPRIIS, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione, in Il processo esecutivo*, cit., 325 ss. Conf. C 17/14267, *D. & G.*; 16/26567; 15/19641, *F. it.* 16, I, 2212). *Contra*, rispetto alle ultima s.u. cit. all'inizio (C s.u. 22/5633), si v. C 10/15852 secondo la q. l'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato si risolve nell'apprezzamento di un «fatto», come tale **incurabile in sede di legittimità** se esente da vizi

logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come «giudicato esterno», non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa. Si v. anche C s.u. 07/24664 (*F. it.* 08, I, 1, 358) secondo la q. il giudice di legittimità può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena e che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. Per comprendere la complessità dell'evoluzione interpretativa si v. di recente C 23/1942 secondo la q. non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo **quando è univoca e certa la struttura del suo comando** e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. In questo caso, il divieto di integrazione extratestuale è tuttavia relativo ad un caso in cui l'interpretazione del titolo era univoca e probabilmente l'impugnazione aveva cercato di forzare le maglie di una giurisprudenza aperta all'interpretazione del titolo. Si v. però C 13/1027, *R. esec. forz.* 12, 137, n. VACCARELLA e C 13/13811, secondo le q., invece, non è possibile procedere ad integrazione del t.e. giud. tramite elementi esterni. Si v. C 09/9693, *G. d.* 09, 25, 47, 06/24649, C 92/12854. Quanto alla **determinazione della somma dovuta**, la Cass. ha affermato che la sentenza di condanna, che non contenga la determinazione della somma costituisce titolo esecutivo a condizione che dal complesso di informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, anche mediante l'integrazione con elementi certi perché acquisiti agli atti o riguardanti dati ufficiali, possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica (C 09/9245, 90/5656). In ogni caso il contenuto del titolo va individuato non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione della sentenza (C 07/8060; VELLANI, *R. trim.* 80, 655; VACCARELLA, *op. cit.*, 118) e ciò anche nel caso di discordanza fra d. e m. (C 79/1716; VELLANI, *ivi*, il quale afferma che nel p. del lavoro prevale il dispositivo nel quale, per la lettura in udienza, rimane cristallizzato il comando. Si v. anche C 08/4651 secondo la quale l'interpretazione del t. esec. giud. può **dal punto di vista soggettivo** essere condotta anche alla stregua degli atti del giudizio in cui il provvedimento costituente titolo esecutivo è stato pronunciato. Pertanto, nel caso di sentenza resa su domanda rivolta contro soggetto individuato in base alla sua ditta, e di citazione notificata a persona indicata nell'atto come titolare della stessa ditta ed il cui nome in tale ditta è riprodotto, ancorché con l'aggiunta «e figli», è possibile interpretare la sentenza nel senso di ritenerla pronunciata in confronto del soggetto indicato nella citazione come titolare della ditta. ■

2 Parte della dottrina ammette che la **condanna implicita costituisca titolo esecutivo**, nonostante in tal caso il comando non risulti in modo espresso dalla sentenza (SATTA, PUNZI, 580; VACCARELLA, *op. cit.*, 118). In applicaz. di tale principio si è ritenuto che possa costituire t.e. la risoluz. di un contratto di locaz. anche

senza esplicita condanna al rilascio (SATTA, *Comm.*, III, 80 e 81) o la declaratoria del credito senza condanna al pagamento (SATTA, *ivi*). Sul punto, v. anche VELLANI, *op. cit.*, 653. Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza almeno in un caso in via generale (C 05/1619), sebbene ad un più attento esame esso sia stato applicato solo a specifiche fattispecie: 1) nel caso di sentenza costitutiva (non ancora passata in giudicato) di una servitù passiva (C 05/1619, *cit.*); 2) in materia di contratto di locazione, nell'ipotesi di implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato nel caso di domanda di cessazione del contratto e, nell'ipotesi di domanda di risoluzione per inadempimento dello stesso contratto (C 00/1450; 05/11195); 3) nell'ipotesi di sentenza per il rilascio nel caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare, contenuta nella sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio di separazione tra coniugi, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato un apposito comando, rivolto al coniuge *ex* assegnatario e diretto al suo allontanamento dall'immobile (C 12/1367, *G. civ.* 13, I, 2221 e *F. it.* 12, I, 1059); 4) in materia di lavoro, si è ritenuta provvisoriamente esecutiva la sentenza che accerta la dequalificazione del lavoratore (T. Perugia 20-7-98, *Dir. fam. pers.* 99, 205, n. GALOPPINI; T. Napoli 22-12-95, *R. crit. dir. lav.* 96, 847, n. MANNA). Sul punto TRINCHI, *Osservazioni critiche sul contenuto della condanna implicita*, in *Il processo esecutivo*, *cit.*, 261 ss. ■ **L'interpretazione del t.e.** si risolve in un apprezzamento di **fatto** da parte del giudice, non sindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici e errori di diritto (C 11/760, 10/15852, 07/17482. In argomento, v. CONSOLO, LUISO, II, 3531 ss.). ■ La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal **contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni**, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. (Nella specie, relativa all'esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento al lavoratore delle retribuzioni dovute dall'agosto 2001 all'aprile 2002 in esito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che l'interpretazione del titolo giudiziale potesse estendersi all'esame delle buste paga esibite in giudizio, neppure menzionate dalla sentenza) (C 09/9693, *G. d.* 09, 2547). Conf. a *contario* C 09/9245 (*Giust. civ. mass.* 09, 642) secondo cui la sentenza di condanna che non contenga la determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo a condizione che dal complesso di informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, anche mediante l'integrazione con elementi certi perché acquisiti agli atti o riguardanti dati ufficiali, possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica. V. però C 16/14374 secondo cui la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la **pensione d'invalidità** e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza preci-

sare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso e C 16/1952 (*F. amm.* 16, 1205) in forza della q. la sentenza con cui il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell'assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l'ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati «nei modi e nella misura di legge» oppure «con la decorrenza di legge», senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474) qualora la misura della prestazione spettante all'interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali,

previa acquisizione dei dati istruttori all'uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire *in executivis* ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione. ■ C 16/15373 in materia di **divorzio**, la sentenza che ponga a carico del marito l'obbligo di mantenimento della *ex* moglie e revochi l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, contestualmente affermando che il bene segua «il normale regime civilistico», va intesa nel senso che la casa torna nel godimento esclusivo della stessa *ex* moglie, in quanto ne era unica proprietaria, essendo tale interpretazione l'unica desumibile, oltre che dal tenore letterale del disposto, anche dalla piena corrispondenza di una simile conseguenza con l'imposizione, sempre al marito, dell'assegno di mantenimento ed in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'opposizione a precetto per il rilascio dell'immobile, intimato dal marito a carico dell'*ex* moglie, rilevando come l'assenza di una statuizione espressa di assegnazione in suo favore della casa coniugale escludesse l'esistenza di un titolo dotato del requisito della certezza che lo legittimasse a procedere ad esecuzione forzata). ■ Per altri problemi relativi all'interpret. del t.e., *BUCOLO, G. it.* 83, IV, 136.

474 **Titolo esecutivo.** *L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.*

Sono titoli esecutivi:

1) *le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*

2) *le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;*

3) *gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.*

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. (1)

SOMMARIO: I. Art. 474, n. 1: B) Altri provvedimenti. - II. Art. 474, n. 1: C) Altri atti. - III. Rinvio.

I. Art. 474, n. 1: B) Altri provvedimenti. ■ Ai titoli esecutivi giud. diversi dalle sentenze, l'eff. esec. deve essere attribuita in modo **espresso**. 1) il provv. ex art. 702 *ter*, c. 6 (ordinanza emanata a seguito di procedimento sommario di cognizione); 4) l'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 1, c. 49, l. 92/12 (c.d. l. Fornero) con cui, in sede di tutela sommaria, il g. del lavoro provvede all'accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento di cui al precedente c. 47.

II. Art. 474, n. 1: C) Altri atti. ■ Dubbia è la collocazione nella categoria «altri atti» della fattispecie disciplinata dall'**art. 840 quaterdecies, c. 9, così come risultante dalla l. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal d.l. 30 dicembre 2019 in materia di azione di classe**. Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della con-

troversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa: se quest'ultima è accettata si forma un accordo transattivo che costituisce, tra l'altro, titolo esecutivo. ■ Stesso discorso può essere effettuato per gli accordi 2 in materia di lavoro formati **presso l'ufficio provinciale del lavoro o in sede sindacale e omologati dal giudice** ex artt. 411 e 412 (v. *TISCINI, R. esec. forz.* 10, 607; *GRANATA, Giusto p. civ.* 13, 1189). ■ Stessa collocazione deve essere data al verbale di conciliazione redatto dal **consulente tecnico in sede di esame contabile** ex art. 199 al quale il g. attribuisce eff. di tit. esec. con decreto ai sensi del c. 2 dello stesso art. Nella categoria «altri atti» dovrebbe essere fatto rientrare anche il verbale di conciliazione raggiunta **in sede di consulenza tecnica ex art. 696 bis** (*CONSOLO, LUISO, II*, 3514), anche nel caso

(1) Articolo sostituito con effetto dal 1° marzo 2006, dall'art. 2, c. 3, lett. e), n. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (*G.U.* 16 marzo 2005, n. 62), conv. con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 (*G.U.* 14 maggio 2005, n. 111, suppl. ord. n. 91/L) e successivamente modificato dall'art. 1, c. 3, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 263 (*G.U.* 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 209/L). Per la disciplina transitoria, vedi *Norme relative all'entrata in vigore delle riforme 2005/2006 e disciplina transitoria*, pag. 3421.

in cui esso sia redatto ai sensi della l. 24/17 per l'ipotesi di responsabilità medico-sanitaria (CONSOLO, BERTOLLINI, BUONAFEDE, *Corr. g.* 17, 763). È assimilabile al v.c. il processo verbale di vendita degli **immobili dei minori** (dichiarato t. esec. dall'art. 191 disp. att.: ANDRIOLI, *Comm.*, III, 20). Per q. riguarda i **verbali di conciliazione redatti ai sensi degli artt. 11 e 12 d. legisl. 28/10 si v. sostanzialmente retro sub art. 474** novellato, par. V. Per i verbali di conciliazione di formazione stragiudiziale si devono ricordare anche quelli ottenuti a seguito di **negoziazione assistita**, si v. *supra sub art. 474* nuova formulazione. ■ La disciplina della conservazione della scrittura privata impedirebbe in molti casi la **possibilità di rilasciare la copia esecutiva**, dal momento che ai sensi dell'art. 72, c. 3, l. 89/13 (legge notarile) il notaio deve restituire la scrittura alle parti, salvo richiesta contraria ed eccettuata l'ipotesi di materia soggetta a pubblicità immobiliare o commerciale (in forza della l. 246/05). Pertanto il notaio normalmente non ha alcuna possibilità di rilasciare una copia esecutiva di un atto che non conserva in originale: in tal caso la formula esecutiva potrebbe tuttavia essere apposta sull'originale esibito al pubblico uff. Anche volendo seguire tale impostazione, ci si chiede **quale è il pubblico ufficiale autorizzato** al rilascio della formula, in modo che non circolino più originali o copie in forma esecutiva in contrasto con il disposto dell'art. 476. Alcuni ritengono che solo l'autenticante possa rilasciare la formula, sempre che sussista un onere di conservazione (FAUSTI, *Copia esecutiva e scrittura privata autenticata*, *Federnotizie* 05, 4, 132). A causa dei molti problemi posti dalla mancata espressa previsione della necessità dell'apposizione della formula esec., parte della dottrina non comprende il motivo di tale omissione (PETRELLI, *Arbitrato* a cura di Carpi 08, 550; ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*). ■ Per evitare l'inconveniente che si creerebbe nell'ipotesi di più azioni esec. iniziate in forza di più originali esecutivi, secondo parte della dottrina si potrebbe pensare ad un **onere di conservazione dell'atto da parte dell'autenticante** ed il successivo rilascio della formula ai sensi dell'art. 475: secondo tale interpretazione la scrittura privata autenticata conservata dal notaio dovrebbe essere considerata un «atto ricevuto da notaio» ai fini dell'applicazione disciplina dell'art. 475 (PETRELLI, *ivi*). Altra parte della dottrina, dando per scontato che l'utilizzazione della scrittura privata non depositata implichi l'utilizzazione di un unico originale, evidenzia comunque che il regime possa essere diverso quando la **scrittura privata aut. venga utilizzata in copia** e non in originale, essendo **rimasta in deposito presso il notaio**: in quest'ultimo caso si dovrebbe necessariamente ottenere la spedizione in forma esec. al fine di evitare il rilascio di più copie (SALETTI, *R.d. proc.* 06, 198 s.). *Contra* per la **non necessità dell'apposizione della formula esec.** v. ZINO, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014* 15, 19, il quale rileva però che nell'ipotesi in cui la parte

non sia in possesso dell'originale, in quanto esso si trovi presso il notaio, in una delle ipotesi previste dall'art. 72 l. not., per procedere ad esec. forz. il creditore potrà chiederne copia o al notaio presso il quale la scrittura priv. è stata depositata, oppure ad altro notaio a cui la scrittura venga esibita. Secondo altra parte della dottrina la scrittura priv. aut. dovrà essere creata in tanti originali (autenticati) quante sono le parti che in essa assumono diritti e obblighi, oltre ad un ulteriore originale che sia eventualmente necessario per la pubblicità immobiliare o commerciale, così come previsto dall'art. 72 novellato, l. 89/13 (l. notarile). Il notaio dovrà in tal caso consegnare un originale a ciascuna parte, che lo potrà poi utilizzare a fini esecutivi, trascrivendolo nel precetto e consegnandolo all'uff. giud. (RONCO, in CHIARLONI, *Rif.*, I, 599). Si v. altresì LUISSO, III, 37, il quale dà per scontato che l'originale del tit. esec. resti custodito presso il notaio. Si v. anche IZZO, in BRIGUGLIO, CAPPONI, 18 e n. 78, secondo la quale non è ipotizzabile nessun controllo preventivo sull'unicità di tale titolo esec. e sulla sua regolarità formale, per quanto la possibilità di domandare la sospensione della eff. esec. ai sensi dell'art. 615, c. 1 compensi in un certo senso la diminuzione delle garanzie relative alla natura di tale nuovo tit. esec. ■ Ci si è chiesti inoltre quale valore possa assumere la conciliazione avvenuta davanti al giudice di pace al di fuori dei propri limiti di competenza ai sensi dell'art. 322, c. 3. Tale verbale di conc. infatti non è ricompreso nel novero dei tit. esec. giudiziali, ma potrebbe invece essere considerato tit. esec. in quanto **scrittura privata riconosciuta** in giudizio, potendo essere ricondotta alla categoria «altri atti» di cui al n. 1 dell'art. in commento (v. *supra*), in quanto non espressamente qualificata come titolo esec. Ci si chiede dunque se possa invece essere assimilata alla scrittura privata autenticata e valere in quanto tale come tit. esec. Per la soluzione positiva v. ANDOLINA, *R. esec. forz.* 06, 18; ZUCCONI GALLI FONSECA, *ivi*; RONCO, *op. cit.*, 587, il quale evidenzia che essendo espressamente attribuita l'efficacia di scrittura privata riconosciuta ai verbali di conc. ai sensi dell'art. 322, c. 3, nel caso in cui si ritenga che il concetto di scrittura privata autenticata debba essere esteso anche alle scritture private verificate e riconosciute (v. *supra*) è necessario affermare che anche tale tipo di conciliazione possa costituire titolo esec. *Contra* sulla base del rilievo che solo le scritture private aut. possono costituire tit. esec. e non anche quelle riconosciute SALETTI, *op. cit.*, 194; CONSOLO, LUISSO, II, 3514. ■ Parte autorevole della dottrina (CARPI, *Arbitrato*, *cit.*, 610) evidenzia peraltro che i **lodi irrituali ex art. 808 ter** potrebbero assumere efficacia esc. ex art. 474, n. 2, poiché gli arbitri sono mandatarî delle parti e potrebbero fare autenticare la sottoscrizione da un pubblico uff. (v. *supra sub VI*). ■ Per la **surrogazione ex art. 1201 c.c. v. ultra sub art. 477, I**. **III. Rinvio.** ■ Si v. *sub art. 474* novellato per ogni 1 altro commento.

475 **Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale.** Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. (1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, c. 34, lett. b), d. legisl. 10 ottobre 2022, n. 149 (*G.U.* 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L), con effetto dal 28 febbraio 2023. Per espressa previsione dell'art. 35, cc. 1, 8, d. legisl. n. 149/2022, cit., così come sostituito dall'art. 1, c. 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati

